



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 81/18/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ LA7 S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5, DELLA LEGGE  
22 FEBBRAIO 2000, N. 28, E DELL'ART. 7, DELLA DELIBERA N. 1/18/CONS**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 20 febbraio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito, *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 4 marzo 2018;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 9 gennaio 2018;

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 1/18/CONS prevede che l'Autorità trasmette settimanalmente a ciascuna società radiotelevisiva oggetto di monitoraggio i dati riferiti alle rispettive testate e che, alla medesima scadenza, procede alla verifica del rispetto del principio del pluralismo;

CONSIDERATO altresì che il citato art. 8 declina puntualmente i criteri e le modalità dell'attività di monitoraggio finalizzata alla vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di *par condicio* da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private;

RILEVATO che l'art. 5, comma 3, dispone che *“I registi e i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori”*;

RILEVATO, inoltre, che l'art. 7 della delibera n. 1/18/CONS reca (comma 2) *“Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*determinate forze politiche”, e (comma 3) “Fermo il rispetto della libertà editoriale di ciascuna testata, i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi devono orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinché gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti alla testata. [...] L’organizzazione e lo svolgimento dei notiziari e dei programmi a contenuto informativo, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, devono risultare inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. [...]”;*

CONSIDERATO che dal monitoraggio relativo ai programmi di informazione diffusi da tutte le testate radiotelevisive, è emersa la presunta violazione da parte della società La7 S.p.A. (programma “*Non è l’Arena*”) delle norme in materia di *par condicio*, e segnatamente dell’art. 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell’art. 7, della delibera n. 1/18/CONS;

RILEVATO, in particolare, che nel corso della trasmissione “*Non è l’Arena*”, andato in onda su La7 l’11 febbraio u.s., sono state trattate tematiche, quali l’asserito ritorno del fascismo in Italia, la sicurezza dei cittadini, l’immigrazione, direttamente connesse ai temi in agenda nella campagna elettorale in corso di svolgimento per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e che la conduzione del programma in diverse occasioni si è caratterizzata per carenza di imparzialità e di interventi intesi a garantire l’equilibrio nel contraddittorio, oltre che per la prospettazione di tesi e fatti basati su informazioni non verificate in spregio dell’oggettività dell’informazione. In dettaglio, Alle 20:43:02 il conduttore esplicita il legame fra i fatti di cronaca trattati nella puntata, in particolare i fatti di Macerata, e la campagna elettorale. Alle 20:45:38, durante un lungo intervento di Alessandra Mussolini, si riscontra sia un atteggiamento accondiscendente verso alcune iperboli verbali dell’ospite, sia l’assenza di intervento di mediazione di fronte ad affermazioni offensive quali “*c’ammazzano i nostri italiani e voi fate la manifestazione antirazzista, vergognatevi*”. Alle 20:49:43 il conduttore, in una interlocuzione con Giuseppe Civati, pur premettendo di non voler prendere posizione, dichiara di voler esprimere il proprio parere sui due omicidi di Milano e di Macerata, e afferma: “*sono due storie diverse, molto lontane anche se purtroppo la fine è la stessa, qui stiamo parlando di gente che spaccia, che tiene sotto scacco interi quartieri nelle nostre città, che prende una ragazza e l’ammazza. Che l’omicidio sia il finale di una storia ma sono due storie che hanno partenze radicalmente diverse, quindi se la sinistra, mi permetta di dirle, non riesce a vedere, che in alcune parti delle nostre città le regole non vengono rispettate fa un errore*”. Alle 20:50:44 il conduttore non interviene a mediare sull’affermazione di Alessandra Mussolini che associa delinquenti e spacciatori senza permesso di soggiorno a chi ha partecipato alla manifestazione contro il razzismo: “*c’è gente, gentaglia, e lo dico, che è senza permesso di soggiorno, che spaccia e lo fa liberamente, perché ci sono i delinquenti che vanno in piazza e dicono che noi siamo razzisti*”. Alle 20:51:47 il conduttore non interviene sull’affermazione di Klaus



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Davi chiaramente rivolta alla sinistra che perderebbe voti per ignorare le periferie e privilegiare i quartieri nobili. Alle 20:53:05 il conduttore, nell'introdurre un servizio sulle ronde di *Forza Nuova*, utilizza espressioni che potrebbero tendere a sminuire il fenomeno (*“però il fascismo, che fa così tanta paura, si scrive che arriva l'ondata nera, ecco noi siamo andati a vederli questi ragazzi, di Destra, dell'estrema Destra, che vanno a fare le cosiddette ronde nel cuore delle nostre città, qui a Roma”*). Durante un lungo intervento di Vittorio Feltri, iniziato alle 20:57:18, il conduttore concorda con una presentazione decisamente parziale e anche offensiva (*“in Italia peggio dei fascisti ci sono solamente gli antifascisti... il fascismo che è morto e sepolto settant'anni fa non può costituire un pericolo mentre io credo che molti cretini, specialmente i comunisti, siano ancora molto attivi e molto vivaci... quelli che sono uguali, diciamo così, non si capisce uguali a chi”*), e lo stesso si rileva nell'intervento dello stesso Feltri iniziato alle 21:11:36, in cui si afferma che in alcune periferie *“ci sono delle signore che escono per andare al supermercato e quando rientrano non hanno più la casa perché gli è stata occupata da qualcuno che di solito è un extracomunitario”*, e il conduttore concorda senza aggiungere alcun commento inteso o a fornire dimostrazione dell'affermazione, oppure a presentarla come un'opinione dell'ospite (21:12:10). Alle 21:34:04 il conduttore fornisce un'informazione circa il delitto di Macerata esplicitamente non verificata, ma che risulta presentata in maniera suggestiva, pur non provenendo da fonti affidabili e dunque priva del requisito dell'oggettività o della verosimiglianza: *“un elemento che ho letto oggi, che poi ovviamente verrà verificato, ma alcuni esperti dicono che in realtà questa ragazza che è stata tagliata in più parti, di lei non è stato trovato il cuore, non è stato trovato il fegato, parlano di una ritualità della mafia nigeriana, cioè ci sarebbe ancora qualcosa di più in questi particolari agghiaccianti, un'altra lettura ulteriore”*. Alle 21:55:46 il conduttore, dopo uno stacco pubblicitario, nella sintesi di ripresa fornisce una rappresentazione del tutto personale del rapporto immigrazione-delinquenza-violenza-razzismo, presentandola come un dato oggettivo: *“anche chi magari non è razzista, se tu non fai rispettare le regole, rischia poi di farsi violenza, farsi la legge da solo, di diventare razzista pur se non lo è di base perciò io invito la politica in generale a riflettere sul disagio pesante che si vive in certe zone italiane, è un discorso di razionalità logica. Io rispetto tutti, però chiudere gli occhi dinanzi a determinate realtà, prima fra tutte, lo spaccio, che è gestito in alto dagli italiani, 'ndrangheta, mafia e camorra, ma la manovalanza, in qualsiasi posto voi andiate è nelle mani degli africani, lo si vede in modo totale”*. Durante un contraddittorio, iniziato alle 22:07:34, con il difensore dell'autore della sparatoria di Macerata, avvocato Giulianelli, e Alessia Morani, il conduttore fornisce una rappresentazione suggestiva della sicurezza a Macerata, in particolare attraverso la sovrapposizione fra migranti di colore e spacciatori: *“Lei è di Macerata vero? Dicevano, sentivo in altre trasmissioni da colleghi, Formigli ed altro, che da quando c'è stata questa sparatoria praticamente gli spacciatori nella zona non ci sono più. Le risulta o no?”* Giulianelli: *“Non mi risulta, non ho dati precisi in mano... stavo arrivando al punto, vedo molta meno gente di colore in giro per la città questo è vero”*. Morani: *“Forse perché hanno paura ... gli sparano ad altezza uomo, magari hanno paura”*. Giulianelli: *“Certamente, certamente, la gente di colore voglio dire non sono solo spacciatori, io ho*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*diversi amici di colore...”. Conduttore: “Io le ho fatto una domanda diversa, io non parlavo di gente di colore, io ho diversi amici di colore, poi anche noi siamo di colore, quindi che vuol dire, sto parlando di spacciatori, cioè c'erano delle zone franche a Macerata... Lei giustamente dice non faccio il poliziotto...”. Alle 22:09:27 il conduttore presenta dei dati del Ministero dell'interno sul rapporto tra immigrati e autori di reati, ma a fronte della reiterata precisazione di Alessia Morani che si tratta in maggioranza di provenienti dall'Est Europa, e con la presentazione di altri dati, in luogo di accogliere la precisazione interviene con affermazione parziale e atteggiamento alterato alle 22.11.38. Alle 22:13.49 si segnala una ulteriore presa di posizione del conduttore non caratterizzata da imparzialità: “Ripariamo la giustizia, li mandiamo a casa! Arresti domiciliari, affidamento sociale, pene alternative, siamo stufo delle pene alternative, lo capisce - rivolto a Morani - che il Paese è stufo delle pene alternative? Certezza della pena e basta con le pene alternative”;*

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, in data 14 febbraio 2018, prot. n.10861, con la quale la società La7 S.p.A., è stata invitata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 28/2000, a trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni circa i fatti sopra esposti;

VISTA la nota del 16 febbraio 2018, prot. n. 11248, con la quale la società La7 S.p.A. ha presentato le proprie memorie sostenendo che nella puntata dell'11 febbraio del programma “Non è l'Arena”, il *parterre* di ospiti era tale da garantire una equilibrata pluralità di soggetti politici e non. In particolare, la società rappresenta che «“Non è l'Arena” è un programma che ha nella sua caratteristica editoriale la narrazione e lo stile appassionato, che sono anche la chiave del suo successo presso il pubblico. Nella puntata dell'11 febbraio, anche in considerazione dei temi trattati e del clamore suscitato dagli eventi di Macerata, i toni sono stati in alcuni casi accesi e forti, e tuttavia rientranti nel diritto di opinione e di critica, che come noto esprime per sua natura una valutazione, un dissenso, una contrapposizione rispetto a fatti, fenomeni e idee altrui, si basa su valutazioni soggettive, fatte per essere accolte o contrastate, ma comunque dibattute, nel caso di specie in un contesto in cui il contraddittorio è stato garantito dagli interventi dei diversi soggetti nel programma». Ciò premesso, la società rileva comunque che «in alcuni passaggi il conduttore si è fatto coinvolgere emotivamente nel dibattito in diretta partecipando alla discussione proprio in considerazione della delicatezza e rilevanza sociale dei temi trattati, senza tuttavia esprimere alcuna preferenza di voto [...] il conduttore suddetto si rende disponibile, in apertura della prossima puntata di “Non è l'Arena” di domenica 18 febbraio, a fornire le necessarie precisazioni in relazione alla puntata di domenica scorsa.»;

ACQUISITE e analizzate le registrazioni della trasmissione “Non è l'Arena” andata in onda il 18 febbraio 2018;

RILEVATO che nella trasmissione “Non è l'Arena” del 18 febbraio, il conduttore ha sottolineato la propria intenzione di adeguarsi alle disposizioni vigenti, attraverso la



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dichiarazione di seguito riportata: *“Devo un po’ scusarmi per quello che è successo la scorsa settimana, abbiamo avuto un dibattito molto acceso, io stesso sono magari andato al di là di quello che ogni tanto un conduttore non deve fare. Cioè, un conduttore deve raccontare la realtà, cercare di essere un po’ distaccato, però io sono così, nel bene e nel male. L’Agcom, però, ha detto attenzione, siamo in campagna elettorale, manteniamo i toni più equilibrati, quindi, lo dico anche a Klaus, negli interventi cerchiamo, io capisco la passione, però cerchiamo di essere equilibrati e soprattutto di dare la possibilità a tutti di esprimere il proprio parere”*;

CONSIDERATO che durante la trasmissione *“Non è l’Arena”* andata in onda l’11 febbraio 2018, è stata violata la disposizione di cui all’art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che sancisce, al comma 3, *“i registi e i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto e imparziale nella gestione de programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori”*;

RITENUTO che la dichiarazione trasmessa nella sopra descritta puntata del 18 febbraio, come risulta dal monitoraggio effettuato, è idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

PRESO ATTO, che la società La7 S.p.A. ha adeguato spontaneamente la sua programmazione al rispetto del divieto sancito dall’art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e ai principi come declinati dalle norme e dai regolamenti sopra richiamati, assicurando la parità di trattamento tra soggetti politici e l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nel corso dell’intera campagna elettorale, anche al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico durante tutto il periodo della campagna elettorale in corso;

RILEVATO che l’Autorità si riserva di verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale attraverso la continua attività di monitoraggio di tutte le testate, con riferimento sia ai notiziari sia ai programmi di approfondimento informativo, procedendo alle valutazioni di competenza secondo quanto previsto dall’art. 8 della delibera n. 1/18/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **DELIBERA**

l’archiviazione del procedimento per i motivi di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso

La presente delibera è notificata alla società La7 S.p.A. e pubblicata sul sito *web*



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dell'Autorità.

Roma, 20 febbraio 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi